CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E LA FRUIZIONE DELLE AREE FINALIZZATE ALL'ATTIVITA' MOTORIA DEGLI ANIMALI.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.44 del 04/09/2018

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Definizioni	pag. 3
Art. 3	Accordi per la gestione delle aree	pag. 3
Art. 4	Oneri e obblighi dei fruitori dell'area	pag. 3
Art. 5	Apertura dell'area.....	pag. 5
Art. 6	Attività di vigilanza e sanzioni.....	pag. 5
Art. 7	Entrata in vigore.....	pag. 5

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.
Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali in conformità ai principi del *"Regolamento per la convivenza tra l'uomo e gli animali"* del 10 Marzo 2011.
In tal senso il presente Regolamento, detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per animali" oltre che per il rispetto del decoro urbano nei percorsi pedonali adibiti al passaggio e prospicienti all'area, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere degli animali.
Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 2 - Definizioni

a) Area di sgambamento per animali: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "*Area di sgambamento per animali*" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai animali anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più animali, regolarmente iscritti all'anagrafe regionale, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 - Accordi per la gestione delle aree
L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.
In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro animali.
2. All'interno dell'area valgono le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia.
3. Gli animali, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Non è consentito introdurre, all'interno delle aree, animali che hanno meno di tre mesi di vita, animali che hanno avuto episodi di aggressività e animali malati o in carenza di salute.

5. I proprietari/conduttori hanno l'obbligo di introdurre gli animali al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
6. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e animali) eventualmente presenti nell'area.
7. I proprietari/conduttori devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 20 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra gli animali) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri animali; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con l'animale senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 20 minuti.
8. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra animali presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con l'animale in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del animale della persona richiedente.
9. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra animali presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari degli animali più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con l'animale in propria custodia.
10. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri animali nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari animali.
11. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali degli animali al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.
12. Il proprietario/conduttore di un animale femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale animale femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per gli animali maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri animali qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali animali maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.
13. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento animali (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali), permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di integrazione uomoanimale, tipo agility dog.
14. È vietata la somministrazione di cibo agli animali all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
15. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per gli animali al punto di farli azzuffare.
16. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
17. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduttori degli animali di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, in conformità alle caratteristiche

dell'animale, in modo tale che sia sufficientemente dimostrabile l'idoneità dell'attrezzatura alla raccolta in caso di controllo da parte degli organi adibiti a vigilanza e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori.
18. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.
19. Il proprietario dell'animale ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio animale, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.
20 Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
21. Laddove le aree sgambamento animali fossero state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare gli animali a seconda della loro taglia o per le loro caratteristiche comportamentali, gli animali dovranno essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate, di cui verrà data pubblicità con cartelli all'ingresso.
22. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Ufficio Tecnico o Corpo di Polizia Locale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
23. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori. In caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo i proprietari e gli animali devono lasciare le aree

Art. 5 - Apertura dell'area
Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per animali qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 6 - Attività di vigilanza e sanzioni
1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Locale e dalle Forze dell'ordine incaricate. Pubblica Veterinaria dell'AUSL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Il personale del' Azienda Servizi Territoriale svolgerà in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla Legge.
5. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con l'animale all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conduttore ad allontanare immediatamente l'animale dall'area di sgambamento per animali con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Art. 7 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 ottobre 2018.